

**CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI  
(SCRITTURA PRIVATA DA REGISTRARSI IN CASO D'USO)****TRA**

1) La Società **A.R.AL. S.p.A.**, con sede legale in Castelceriolo (AL), Via Kennedy n. 504, P.I. e C.F. 02021620063 rappresentata da **Angelo MARENGO** nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, domiciliato per la carica presso la sede della Società stessa, in nome e per conto della quale dichiara di agire, di seguito, per brevità, anche denominata **ARAL**;

**E**

2) **L'AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.p.A. - AMIU GENOVA S.p.A.**, con sede legale in Genova, Via D'Annunzio n. 27, P.I. e C.F.: 03818890109 rappresentata da **Giovanni Battista RAGGI**, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, in nome e per conto della quale dichiara di agire, di seguito, per brevità, anche denominata contraente e/o **AMIU e/o AMIU Genova**;

nel seguito anche indicate singolarmente come la "**parte**" e congiuntamente come le "**parti**",

**PREMESSO**

- che **ARAL** e **AMIU** sono entrambe società a totale partecipazione pubblica in assetto di controllo analogo da parte degli Enti Locali che ne detengono l'intero capitale sociale;
- che **AMIU** è interamente partecipata dal Comune di Genova e affidataria mediante *in house providing* della gestione dei servizi di Igiene Urbana per conto del Socio con contratto stipulato il giorno 08/07/2020 per la durata di 15 anni;
- che **ARAL** è interamente partecipata da Enti Locali e affidataria mediante *in house providing* della gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani per conto dei soci pubblici come stabilito dalla delibera di affidamento adottata da **ATO GRA** in data 11/10/2019;
- che **AMIU** detiene una partecipazione societaria in **ARAL**;
- che tra le parti è in corso un accordo per il Trattamento Meccanico Biologico presso l'impianto di proprietà di **ARAL** in Castelceriolo (AL) dei Rifiuti Urbani prodotti da **AMIU**, stipulato in nel Giugno 2023, che stabiliva una durata fino al 31/12/2024;
- che in data xx/xx/2021 è stato stipulato tra le parti un ulteriore accordo per il trattamento ed avvio a recupero dei materiali Ingombranti (cod. EER 20.03.07) e che lo stesso risulta correlato a quello stipulato il 03/06/2019 essendo basato sulle stesse premesse ed avendo la stessa durata;
- che in data 13/09/2019 è stato stipulato tra le parti un Addendum a quello del 03/06/2019 per inserirvi anche il trattamento e recupero del materiale legnoso (cod. EER 20.01.38);
- che in data 8/01/2020 è stata condivisa tra le parti una integrazione relativa alle modalità di calcolo dei flussi e delle tariffe;

**RILEVATO**

- che ai sensi dell'art. 7 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 ed s.m.i., determinandosi una "sinergica convergenza" su attività di interesse comune (nel nostro caso il reciproco trattamento dei rifiuti urbani prodotti nei rispettivi territori), pur nella diversità del fine pubblico perseguito da ciascuna amministrazione. La "convergenza" stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici essenziali non interrompibili che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune e l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- che viene altresì definito che, relativamente alla contrattualistica pubblica nel D.Lgs. 36/23, con particolare riferimento all'art. 76 comma 2, lettera b) è possibile l'accordo tra le due parti qualora vi sia l'esplicita approvazione dei luoghi di conferimenti da parte degli Enti territorialmente competenti che nel caso di specie risultano le Regioni Liguria e Piemonte con i loro accordi interregionali nei quali individuano i poli di conferimento in particolare del Cod, EER 20.03.07;
- che in data 04/11/2020 e 24/11/2023 sono stati stipulati tra le parti dei protocolli di intesa propedeutici alla definizione dei contenuti della presente convenzione sulla base di prove effettuate sul campo;

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

#### ART. 1 – OGGETTO

Il presente atto regola il conferimento da parte di AMIU Genova di rifiuti urbani presso gli impianti di ARAL ai fini del:

- **Trattamento e avvio a recupero dei materiali ingombranti (cod. EER 20.03.07) e le ulteriori attività come di seguito meglio specificate consistenti nella selezione e avvio a recupero di materiali ingombranti EER 20.03.07 provenienti dalla Città di Genova e dai comuni del Genovesato gestiti da AMIU Genova S.p.A. ed il successivo conferimento alla discarica di Scarpino degli ingombranti con il EER 20.03.07 non destinabili a operazioni di recupero provenienti da Genova, oltre che il trattamento ed avvio a recupero anche dei materiale aventi cod. EER 20.01.38 Legno sempre provenienti dalla Città di Genova e dai comuni del Genovesato gestiti da AMIU con successivo invio alla filiera del Consorzio di Recupero Rilegno. A questo fine il presente accordo prevede la cessione in comodato gratuito da parte di AMIU (proprietaria del bene) ad ARAL di un trituratore scarrabile marca Hammel modello VB 950 DK restando sancito tra le parti che la manutenzione ordinaria e straordinaria, la riparazione prolungata e/o la sostituzione di tale trituratore sono poste a carico di ARAL;**

- **frazione secca (codice CER 19.12.12)** in misura pari a quanto prodotto come "scarto pesante" del sovravvallo del rifiuto trattato, al netto di quanto eventualmente recuperato come combustibile (CDR e/o CSS) e/o rifiuto metallico, che sarà trasportata e smaltita a cura e spese di AMIU GENOVA S.p.A. presso la propria discarica;

Le parti si impegnano a definire concordemente le modalità di eventuale restituzione ad AMIU da parte di ARAL di quote di rifiuti già precedentemente conferiti da AMIU conformemente agli accordi eventualmente definiti tra le rispettive autorità Regionali.

In ogni caso i quantitativi e le modalità verranno definiti tempo per tempo attraverso successivi accordi scritti ed in ogni caso mediante analisi merceologiche che ne caratterizzino frazioni e pesi almeno da farsi ogni tre mesi.

Con riferimento a quanto sopra le parti concordemente convengono:

- che i rifiuti conferiti a vario titolo per il trattamento e/o smaltimento presso gli impianti richiamati dalla presente convenzione avranno caratteristiche conformi a quanto prescritto, in termini di accettabilità, dalle rispettive Autorizzazioni Integrate Ambientali;
- che AMIU si farà carico di comunicare e motivare a Città Metropolitana di Genova, Regione Liguria e ARPAL le variazioni definite dalla presente Convenzione in termini di "CONFERIMENTI RSU" e "FLUSSO A SCARPINO DA ALTRI IMPIANTI" riferiti ad "ARAL Alessandria" rispetto a quanto previsto dalla vigente Autorizzazione Integrata Ambientale della discarica di Scarpino, onde ottenere l'adeguamento della stessa Autorizzazione;
- che ARAL si farà carico di attuare, con priorità, i possibili interventi di adeguamento tecnologico sul proprio impianto di trattamento di Castelceriolo finalizzati a massimizzare i recuperi di materia e conseguentemente ridurre le quantità % di rifiuti secondari restituite ad AMIU.

## ART. 2 – QUANTITATIVI AUTORIZZATI

Il quantitativo minimo annuo garantito di rifiuti che il contraente è autorizzato a conferire all'impianto di Castelceriolo durante il periodo di vigenza contrattuale, dal momento di attivazione mediante successiva comunicazione del conferimento della singola frazione di rifiuto, è indicato nella tabella seguente:

| Codice E.E.R.       | Tipologia rifiuto<br>(descrizione per esteso) | Quantità minima<br>(t/anno) |
|---------------------|---|-----------------------------|
| 20.01.39 o 15.01.02 | Plastica e/o imballaggi in plastica           | 10.000                      |
| 20.03.07            | Rifiuti Ingombranti                           | 7.000                       |
| 20.01.38            | Legno   | 10.000                      |
| 20.02.01            | Rifiuti biodegradabili (verde e ramaglie)     | 5.000                       |

I flussi settimanali e/o mensili per ogni frazione di rifiuto dovranno essere concordati tra i rispettivi Uffici Logistici il giovedì della settimana precedente quella di programmazione.

La quantità di rifiuto che il contraente dovrà ritirare e smaltire presso la propria discarica sarà pari ad una percentuale risultante dalla performance dell'impianto e solo ovviamente per il rifiuto decadente non recuperabile a seguito della selezione effettuata nell'impianto di Castelceriolo. Tale percentuale, nel corso degli anni, verrà monitorata trimestralmente per ogni tipologia di frazione per garantire una restituzione conforme ai flussi ingresso ed agli interventi di miglioria previsti sull'impianto.

### **ART. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE**

Fatti salvi i necessari accordi regionali e provinciali, la presente convenzione avrà decorrenza dalla sottoscrizione ed avrà scadenza in data 31/12/2025.

### **ART. 4 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

Le prestazioni oggetto del presente atto saranno espletate in conformità alle norme di legge e regolamentari disciplinanti la materia della gestione dei rifiuti, nonché dalle procedure interne della contraente e della società ARAL (mediante documento di ammissione al conferimento) e dalle rispettive Autorizzazioni Integrate Ambientali.

Per la parte relativa ai Rifiuti Ingombranti il servizio dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- per le attività di selezione e avvio a recupero di materiali ingombranti EER 200307 provenienti dalla Città di Genova e dai comuni della città Metropolitana di Genova gestiti da AMIU, il volume annuo previsto è di circa 7.000 ton. con recupero teorico previsto del 65 % del materiale in ingresso e scarto in % complementare al 100 % del totale. Il trasporto a recupero della frazione recuperabile è a carico di AMIU, il trasporto a smaltimento della frazione non recuperabile è a carico di ARAL;
- le percentuali di recupero e di smaltimento di cui sopra saranno comunque oggetto di verifiche periodiche trimestrali per determinarne le percentuali effettive da fatturare ed addebitare, mediante analisi merceologiche effettuate anche in contraddittorio.

Per la parte relativa al Legno il servizio dovrà avvenire mediante trattamento e avvio a recupero del materiale legnoso EER 200138 proveniente dalla Città di Genova e dai comuni della città Metropolitana di Genova gestiti da AMIU, il volume annuo previsto è di circa 10.000 ton. con recupero che seguirà la filiera del Consorzio Rilegno e trasporto è a carico di AMIU.

Per la parte relativa al Verde e ramaglie il servizio dovrà avvenire mediante trattamento e avvio a recupero del materiale EER 200201 proveniente dalla Città di Genova e dai comuni della città Metropolitana di Genova gestiti da AMIU, il volume annuo previsto è di circa 5.000 ton. e trasporto è a carico di AMIU.

Per la parte relativa alla Plastica ed Imballaggi in Plastica il servizio dovrà avvenire mediante trattamento e avvio a recupero del materiale legnoso EER 20.01.39 e 15.01.02 proveniente dalla Città

di Genova e dai comuni della città Metropolitana di Genova gestiti da AMIU, il volume annuo previsto è di circa 10.000 ton. con recupero che seguirà poi le filiere dei Consorzi riconosciuti da Anci e da Conai e trasporto è a carico di AMIU.

L'attività relativa a questa frazione potrà divenire operativa solo quando il Revamping della c.d. Linea I sarà completato e quindi la linea Plastica in funzione.

Le parti definiscono quale standard qualitativo minimo del servizio in affidamento il mantenimento di livelli conformi ai criteri ambientali minimi (CAM) disciplinati dal DM 23 giugno 2022 n.255, pubblicato sulla GURI n. 182 del 5 agosto 2022 ed in vigore dal 3 dicembre 2022, e tali da assicurare la piena attuazione dei principi del PAN GPP e della complessiva sostenibilità ambientale del servizio, qualificandolo conseguentemente come appalto "verde" ai fini del monitoraggio dell'ANAC.

#### **ART. 5 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO**

Tra le parti vengono concordemente definiti i seguenti corrispettivi per l'espletamento dei servizi oggetto del presente atto:

Per quanto attiene ai Rifiuti Ingombranti cod. EER 20.03.07:

Per le attività di trattamento e avvio a recupero di materiali/rifiuti ingombranti EER 20.03.07 provenienti dalla Città di Genova e dai comuni del Genovesato gestiti da AMIU, la stessa riconosce a ARAL un corrispettivo pari a € 150,00 (oltre IVA) a tonnellata.

Per le attività di conferimento alla discarica di Scarpino degli ingombranti con il CER 200307 non destinabili a operazioni di recupero, ARAL riconosce ad AMIU un corrispettivo di € 170,00 (oltre IVA e oneri di smaltimento) a tonnellata.

I trasporti sono a carico delle parti come sancito dal presente atto.

Per quanto attiene il Rifiuto Legnoso cod. EER 20.01.38:

Per le attività di trattamento e avvio a recupero di materiale/rifiuto legnoso EER 20.01.38 provenienti dalla Città di Genova e dai comuni del Genovesato gestiti da AMIU la stessa riconosce a ARAL un corrispettivo pari a € 40,00 (oltre IVA e trasporto al conferitore finale invece compreso) a tonnellata. Tale corrispettivo, come sopra fissato per l'anno 2021 sarà trimestralmente oggetto di verifica per eventuali rivalutazioni in funzione di quanto riconosciuto dal destinatario finale nell'ambito del circuito del Consorzio di filiera Rilegno.

Per quanto attiene il Rifiuto Verde e ramaglie cod. EER 20.02.01:

Per le attività di trattamento e avvio a recupero di materiale/rifiuto EER 20.02.01 provenienti dalla Città di Genova e dai comuni del Genovesato gestiti da AMIU la stessa riconosce a ARAL un corrispettivo pari a € 30,00 (oltre IVA e trasporto al conferitore finale invece compreso) a tonnellata.

Per quanto attiene il Rifiuto Plastica e/o imballaggi in plastica cod. EER 20.01.39 o 15.01.02:

Per le attività di trattamento e avvio a recupero di materiale/rifiuto plastico EER 20.01.39 o 15.01.02 provenienti dalla Città di Genova e dai comuni del Genovesato gestiti da AMIU il corrispettivo verrà concordato nel periodo precedente l'entrata in funzione della nuova Linea 1. Tuttavia ARAL dichiara già fin d'ora di chiederà un corrispettivo che potrà essere conforme al *benchmark* territoriale ed alle attività regolatorie di Arera.

#### ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I corrispettivi per i servizi potranno essere adeguati con le modalità previste dal precedente art. 5.

La fatturazione dei servizi oggetto del presente atto avverrà a cadenza mensile, sulla base dei quantitativi ricevuti presso gli impianti rilevate dai formulari di accompagnamento dei rifiuti, in conformità a quanto stabilito dal precedente art. 2.

Il corrispettivo dovrà essere versato entro e non oltre 60 giorni data fattura fine mese a mezzo bonifico bancario – coordinate di accredito:

A.R.AL. S.p.A. IBAN: IT 69 J 08530 10400 000440115656 \_\_\_\_\_

AMIU GENOVA S.p.A. IBAN: IT 50 E 06175 01406 000002266820 \_\_\_\_\_

Il mancato rispetto dei termini di pagamento comporterà l'applicazione degli interessi moratori calcolati per i primi 30 giorni di ritardo nella misura dell'interesse del 5% annuo, mentre per i successivi giorni di ritardo nella misura dell'interesse del 15% annuo, oltre alle relative spese accessorie.

Le parti potranno provvedere alla compensazione contabile tra fatture attive e passive.

#### ART. 7 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DI ARAL

ARAL assume l'impegno di eseguire a favore del contraente tutte le prestazioni dovute in forza del presente atto, alle condizioni in esso indicate.

ARAL provvederà ad effettuare il carico del rifiuto trattato sui mezzi messi a disposizione dal contraente. Ogni carico di rifiuti conferiti dovrà essere accompagnato dai documenti indicati dalle normative vigenti in materia.

ARAL non assume comunque responsabilità derivanti da eventuali mancate effettuazioni dei servizi derivanti da cause di forza maggiore, ovvero da situazioni indipendenti dalla propria volontà.

ARAL si impegna inoltre a provvedere a tutte le operazioni relative ai servizi oggetto del presente atto secondo le prescrizioni di legge vigenti in materia, sollevando per questa parte il contraente da ogni responsabilità.

ARAL si impegna a mantenere la propria partecipazione al Consorzio Rilegno

**ART. 8 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DI AMIU**

Con la stipulazione del presente accordo AMIU si obbliga a corrispondere il prezzo del servizio con le modalità ed in base ai prezzi stabiliti nel precedente art. 5 ed a rispettare le condizioni di seguito indicate.

AMIU dovrà provvedere a sua cura e spese a conferire i rifiuti nei punti di scarico e con le modalità indicate da ARAL, esclusivamente tramite ditte autorizzate ovvero con mezzi propri a ciò autorizzati, secondo gli orari indicati da ARAL.

AMIU garantisce che conferirà esclusivamente i rifiuti di cui al presente accordo, tipologicamente individuati sulla base delle normative vigenti, manlevando conseguentemente ARAL da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

Ogni carico di rifiuti conferiti dovrà essere accompagnato dai documenti indicati dalle normative vigenti in materia.

I veicoli di AMIU ovvero di altri soggetti da essa incaricati circoleranno entro il perimetro degli impianti di ARAL a proprio rischio e pericolo rispondendo di eventuali danni provocati a persone e/o cose.

Tale attività dovrà essere esercitata garantendo l'assoluto rispetto e rispondenza alle norme contenute nel D.P.R. 547/55, nel D.P.R. 303/56, D.P.R. 164/56, nella L. 186/68, nel D.Lgs. 277/91, nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nonché nelle successive modificazioni ed integrazioni eventualmente intervenute.

La rispondenza alle citate norme nonché a tutte le altre vigenti in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori dovrà essere perseguita in ogni caso, sia dal punto di vista formale che sostanziale, in modo da rendere l'attività in oggetto sicura in tutti gli aspetti ed in ogni sua fase.

AMIU dovrà compilare e sottoscrivere una dichiarazione, su apposito modulo predisposto dalla società, quale attestazione di aver ricevuto tutte le informazioni sulle condizioni di rischio esistenti nell'ambito delle aree di competenza di ARAL, nelle quali è prevista l'attività del contraente e sulle misure di prevenzione e di emergenza previste in relazione alle attività di ARAL.

Nel caso fosse impossibilitato al ritiro e smaltimento presso la propria discarica il contraente dovrà comunque garantire un'altra destinazione di smaltimento compatibile con le norme sui rifiuti e si farà carico di eventuali maggiori oneri di trasporto e smaltimento.

**ART. 9 - RECESSO**

Ciascuna parte potrà recedere dalla Convenzione in ogni momento dandone formale comunicazione per iscritto almeno 90 giorni naturali consecutivi prima della data in cui il recesso dovrà avere effetto. In tal caso l'altra parte non potrà richiedere alcuna indennità o muovere alcuna eccezione per effetto dell'avvenuto recesso.

**ART. 10 - CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra ARAL ed AMIU in ordine al presente atto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà esclusivamente competente il Foro di Alessandria.

**ART. 11 - SPESE**

Tutte le spese relative alla stipulazione della presente Convenzione, comprese quelle di bollo ed eventuale registrazione fiscale, nessuna esclusa ed eccettuata, saranno a carico di AMIU.

**ART. 12 - ADEMPIMENTI FISCALI**

Ai fini fiscali si dichiara che il servizio, di cui alla presente convenzione, è soggetto al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi di legge.

**ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei dipendenti e collaboratori dell'altra parte esclusivamente per quanto strettamente necessario all'esecuzione della presente convenzione e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali, e in particolare del GDPR, del D.Lgs. 101/2018 e s.m.i. nonché delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali.

**ART. 14 - ALLEGATI**

Sono parte integrante del presente atto i seguenti allegati:

- A) Provenienza, caratteristiche e quantitativi
- B) Ammissione al conferimento - comportamenti da seguire e rischi all'interno degli impianti
- C) Sanzioni
- D) Dichiarazione delle criticità ambientali
- E) DUVRI dei trasportatori con i rispettivi impianti

**ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti, di comune accordo, rimandano a quanto stabilito dal Codice Civile.

Per A.R.AL S.p.A.

Giovanni Battista RAGGI  
26.01.2024  
11:38:23



Nome: MARENCO ANGELO  
Emesso da: InfoCamere Qualified Electronic Signature  
Motivo: Direttore ARPEA  
Data: 18/03/2024

Per AMIU GENOVA S.p.A.